



Camera di Commercio
Pisa



Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità con l'art. 12 della l. 7 agosto 1990, n. 241

Approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 4 del 29 aprile 2010

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	pag. 3
Articolo 1 –Finalità e campo di applicazione del presente regolamento	“ 3
Articolo 2 - Criteri generali	“ 4
Articolo 3 – Tipologia degli interventi camerali	“ 4
Articolo 4– Le risorse finanziarie destinate ad attività promozionali	“ 5
Articolo 5 – I soggetti beneficiari	“ 5
Articolo 6 – Individuazione delle competenze	“ 5
TITOLO II – INTERVENTI DIRETTI	“ 7
Articolo 7 – Attuazione diretta di iniziative	“ 7
Articolo 8 – Interventi in compartecipazione	“ 7
Articolo 9 - Concessione in comodato di attrezzature	“ 8
Articolo 10 - Interventi a favore di una pluralità di soggetti	“ 8
TITOLO III – INTERVENTI INDIRETTI	“ 8
Articolo 11 – Interventi a sostegno	“ 8
Articolo 12 – Modalità di erogazione dei contributi	“ 9
TITOLO IV – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TRAMITE BANDO	“ 9
Articolo 13 – Bando per il finanziamento di proposte di iniziativa popolare	“ 9
Articolo 14 – Ammissibilità delle domande e cause di esclusione delle domande	“ 10
Articolo 15 – Presentazione delle domande	“ 10
Articolo 16 – Istruttoria delle domande	“ 10
Articolo 17 – Criteri di valutazione	“ 11
Articolo 18 – Adozione del provvedimento	“ 12
Articolo 19 – Limite dell’intervento finanziario e spese ammissibili	“ 12
Articolo 20 – Erogazione e liquidazione dell’intervento finanziario	“ 13
Articolo 21 – Documentazione per la concessione e liquidazione del contributo	“ 13
TITOLO V – ULTERIORI INIZIATIVE PROMOZIONALI	“ 13
Articolo 22 – Destinazione di risorse finanziarie per ulteriori iniziative promozionali	“ 13
Articolo 23 – Patrocinio	“ 14
Articolo 24 – Valutazione dei risultati	“ 14
Articolo 25 – Disposizioni transitorie e finali	“ 14

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 –Finalità e campo di applicazione del presente regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 e ss. modifiche ed integrazioni, ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'ente, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilisce i criteri, i limiti, le modalità e le verifiche con cui realizza interventi promozionali diretti ovvero concede sostegno finanziario per iniziative promozionali organizzate da terzi.

2. Il presente regolamento non si applica ai contributi annuali concessi a favore delle Aziende Speciali costituite dalla Camera, alle quote associative annuali dovute alle associazioni partecipate dalla stessa Camera, ai contributi consortili ovvero alle quote o contributi diversamente denominati a favore di società o altri organismi partecipati, dovuti annualmente a norma dei rispettivi statuti.

3. Gli incentivi finanziari a favore di una pluralità generalizzata di imprese o a favore delle imprese di specifici settori formeranno oggetto di speciale disciplina in attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 2 - Criteri generali

1 .La Camera di Commercio di Pisa, a norma dell'art. 2 L. 29.12.1993, n. 580, come modificata con D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e del proprio Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché dei soggetti del settore non profit, accompagnandone e sostenendone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, sia autonomamente sia attuando forme di collaborazione e cooperazione, anche in forma associativa, con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, le regioni, le autonomie locali e funzionali, le associazioni di categoria e con l'associazionismo che comunque persegue finalità di sviluppo sociale ed economico della comunità locale.

2. Interventi di sostegno finanziario possono essere effettuati anche a favore di iniziative di promozione economica organizzate da terzi e da realizzare al di fuori dell'ambito provinciale, qualora siano comunque fondatamente prevedibili favorevoli ripercussioni per l'economia della provincia.

3. La Camera di Commercio adempie tali funzioni, tenendo conto della propria identità correlata al territorio e sulla base dei principi di programmazione pluriennale di cui all'art. 4 D.P.R. 02.11.2005, n. 254 ed alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 5 del medesimo decreto.

A tal fine predisporre un piano di interventi per il potenziamento del sistema imprenditoriale e lo sviluppo economico locale, che si articola nell'attuazione diretta o compartecipazione di iniziative promozionali, nella contribuzione ad iniziative autonomamente programmate ma realizzabili da una pluralità generalizzata di soggetti ovvero nel loro sostegno finanziario di singole iniziative realizzabili da terzi.

4. Nel riconoscere il proprio sostegno finanziario ad iniziative promozionali organizzate da terzi, la Camera tiene, inoltre, conto dei seguenti criteri:

a) dare la priorità ad iniziative supportate da adeguata progettazione, comprensive di modalità di verifica di risultati, e che siano inserite in programmi, soprattutto se pluriennali, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale, nonché ad iniziative che coinvolgano più partner;

b) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrando le risorse stesse verso le iniziative di maggiore rilievo;

c) privilegiare le azioni caratterizzate da intersettorialità, le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei, nonché quelle dirette alla fornitura di servizi d'interesse comune delle imprese e quelle innovative;

d) privilegiare le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con organismi associativi, escludendo le iniziative che abbiano interesse, sia pure prevalente, interno ad associazioni od enti, che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati e così quelle realizzate da imprese per il proprio esclusivo vantaggio;

e) favorire la rotazione dei beneficiari degli interventi.

5. Non possono essere concessi contributi camerali per:

- iniziative già realizzate o in corso di realizzazione per le quali la domanda di contributo sia intervenuta successivamente all'inizio dell'iniziativa, salvo i casi diversamente regolati dagli specifici bandi;

- iniziative finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;

- iniziative realizzate da organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi alle quali non sia garantito l'accesso a tutti i soggetti operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo.

6. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici è disposta nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione Europea.

Articolo 3 – Tipologia degli interventi camerali

1. Gli interventi camerali si articolano in due distinte tipologie:

a) interventi diretti;

b) interventi indiretti;

2. Sono interventi diretti:

- l'attuazione diretta di iniziative;

- gli interventi in compartecipazione;

- la concessione di attrezzature in comodato;

- gli interventi a favore di una pluralità di soggetti, previa emanazione di specifici bandi.

3. Sono interventi indiretti, da realizzare previa emanazione di specifici bandi, i contributi per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative, mediante l'assunzione diretta di oneri ovvero la rifusione quota parte degli oneri delle iniziative ovvero la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature.

Articolo 4– Le risorse finanziarie destinate ad attività promozionali

1. I singoli interventi sulla concessione di incentivi finanziari dovranno riferirsi al programma annuale delle attività, la cui impostazione deriva dagli obiettivi strategici definiti dalla Relazione previsionale e programmatica, nonché alle risorse disponibili finalizzate nel bilancio di previsione.

In relazione a quanto sopra, il preventivo della Camera destina una quota globale delle risorse finanziarie per “Interventi di promozione economica”, che risulta composta dai seguenti aggregati:

- a) una quota destinata alla contribuzione delle Aziende Speciali, delle società consortili, agenzie, associazioni, comitati, fondazioni e organismi comunque denominati;
- b) una quota destinata alle iniziative ed interventi promozionali da attuarsi direttamente dalla Camera, compresi quelli a favore di una pluralità di soggetti, previa emanazione di specifici bandi ai sensi del successivo articolo 10, e quelli in compartecipazione con partners pubblici e privati;
- c) una quota destinata al finanziamento di iniziative e di interventi di promozione economica proposti da terzi e selezionati con il bando di cui all’art. 11, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- d) una quota destinata al finanziamento di interventi di promozione non espressamente definiti in sede di preventivo e da finalizzare così come stabilito dall’articolo 13 comma 3 D.P.R. 02.11.2005, n. 254.

Articolo 5 – I soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti della Camera:

- a) enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico;
- b) enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese o di componenti della società civile quali: associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, associazioni di consumatori e di rappresentanza dei lavoratori nonché soggetti del terzo settore;
- c) singole imprese, professionisti e cittadini in relazione a progetti ed interventi di rilevante impatto per le imprese della provincia.

2. Non possono, viceversa, essere beneficiari di finanziamenti della Camera, a qualsiasi titolo:

- a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegate;
- b) i mass media.

Articolo 6 – Individuazione delle competenze

a) Interventi diretti:

1) Gli interventi che si realizzano nell’attuazione diretta di iniziative, nella compartecipazione ad eventi promossi da terzi e nella concessione di attrezzature in comodato sono disposti direttamente con provvedimento dirigenziale qualora siano definiti nel programma di interventi di cui all’articolo 2 comma 3 del presente regolamento, e siano finalizzate ad esse apposite risorse; diversamente, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, D.P.R. 02.11.2005, n. 254, la realizzazione dell’intervento e la definizione delle relative risorse è disposta dalla Giunta, su proposta del Segretario generale.

2) Nel caso di interventi diretti che si realizzano sotto forma di contributo a favore di una pluralità di soggetti, previa emanazione di specifici bandi, la definizione delle finalità, dei criteri e delle procedure è di competenza della Giunta, su proposta del Segretario generale.

b) Interventi indiretti

La definizione delle finalità, dei criteri e delle procedure per la concessione di contributi per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative è di competenza della Giunta, su proposta del Segretario generale.

TITOLO II – INTERVENTI DIRETTI

Articolo 7 – Attuazione diretta di iniziative

1. Le iniziative promozionali dirette sono attuate e gestite dalla Camera di Commercio esclusivamente con risorse finanziarie proprie e/o trasferite da soggetti pubblici o privati, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane, oppure avvalendosi delle proprie aziende speciali o di soggetti terzi specializzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e del vigente regolamento di contabilità.

Articolo 8 – Interventi in compartecipazione

1. Gli interventi in compartecipazione possono essere realizzati con soggetti pubblici o privati, su loro proposta ovvero per iniziativa della Camera.

2. La compartecipazione potrà prendere la forma:

- a) dell'assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa, fermo restando il limite dell'entità massima della partecipazione finanziaria camerale preliminarmente stabilita;
- b) dello svolgimento di servizi complementari o di attività collaterali necessari al buon esito dell'iniziativa.
- c) della gestione operativa, anche in autonomia, di alcune fasi dell'iniziativa

3. I soggetti terzi che intendano proporre progetti da realizzare in compartecipazione con la Camera devono presentare, di norma almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, la seguente documentazione:

- dettagliata descrizione del progetto;
- descrizione delle presumibili ricadute e dei benefici per le imprese del territorio della provincia.
- prospetto con indicazione delle spese preventivate e delle probabili entrate;

4. L'Ente camerale può, inoltre, delegare alle proprie aziende speciali o ad organismi pubblici o privati ritenuti idonei, parte delle funzioni organizzative ed amministrative dell'intervento, stabilendo l'entità massima della sua partecipazione finanziaria fissata sulla base di un budget di progetto.

In caso di pluralità di potenziali interessati, il soggetto partecipante sarà prescelto con procedura ad evidenza pubblica dal Dirigente della competente Area, ad esclusione del caso in cui la proposta sia avanzata da parte dello stesso.

5. Le compartecipazioni, una volta deliberate dalla Giunta camerale, sono disciplinate da atti approvati con provvedimento dirigenziale che, tra l'altro, devono contenere i seguenti elementi:

- a) la percentuale della compartecipazione camerale e il relativo massimale, che non potranno essere superiori al 50% delle spese ammissibili ex art. 21, nonché al disavanzo finanziario dell'iniziativa al netto del contributo camerale;
- b) le modalità di attuazione del progetto, garantendo, per quanto finanziato dalla Camera, il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la medesima vincolanti;
- c) il termine entro cui si deve concludere l'iniziativa, pena il venir meno della compartecipazione camerale e la conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito;
- e) la previsione dell'obbligo per i partners di dare adeguata visibilità alla compartecipazione camerale nella comunicazione relativa all'iniziativa.

Articolo 9 - Concessione in comodato di attrezzature

1. La Camera di Commercio può effettuare interventi a favore di organismi pubblici o privati acquistando direttamente attrezzature e/o beni strumentali e concedendo gli stessi in comodato gratuito.

2. Tali beni devono essere necessari per l'avvio di nuovi servizi, per la realizzazione di progetti innovativi e non possono comunque consistere in ordinaria attrezzatura d'ufficio.

3. Il rapporto con il soggetto destinatario dell'intervento deve essere regolato da apposita convenzione che escluda qualsiasi responsabilità dell'Ente camerale derivante dall'uso o dalla conservazione dell'attrezzatura medesima.

Articolo 10 - Interventi a favore di una pluralità di soggetti

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, comma 3, le tipologie, le modalità e la misura degli interventi devono essere disciplinate da un apposito bando, per il quale la Giunta camerale definisce:

- a) le finalità dell'intervento;
- b) la tipologia delle iniziative ammissibili, nonché le categorie dei beneficiari;
- c) i limiti, le condizioni, le tipologie di spesa ammissibili e la misura dell'intervento;
- d) le modalità e le procedure per la concessione e la liquidazione.

Le procedure per la concessione dei contributi sono regolate dalle disposizioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento, ove diversamente non disposto dai singoli bandi.

TITOLO III – INTERVENTI INDIRETTI

Articolo 11 – Interventi a sostegno della realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative

1. I contributi camerali, previa emanazione di appositi bandi ai sensi dell'articolo 6 lett b), possono essere concessi su presentazione di adeguati progetti, anche pluriennali, che contengano una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo e che mettano in evidenza le ripercussioni che possono comportare per l'economia locale.

2. Tali contributi possono essere concessi per un importo massimo non superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo e comunque in misura non superiore al disavanzo previsto al netto del contributo camerale.

3. Qualora, a conclusione dell'iniziativa, il rendiconto finale evidenzi una contrazione dei costi rispetto a quelli preventivati alla Camera, il finanziamento subirà una conseguente riduzione proporzionale; nel caso evidenzi un avanzo tra entrate e uscite, il finanziamento camerale subirà una riduzione fino all'ottenimento del pareggio

4. Qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese a consuntivo risultino ridotte a meno del 50% rispetto al preventivo il contributo non può essere liquidato, salvo casi oggettivamente motivati e giustificati

Articolo 12 – Modalità di erogazione dei contributi

1. I Bandi di cui al precedente articolo 11 possono prevedere l'erogazione di contributi mediante:

a) **Assunzione diretta di oneri**; in tale caso l'intervento consiste nell'assunzione di alcuni oneri connessi alle iniziative mediante pagamento diretto di corrispettivi inerenti l'acquisizione di beni e servizi, comunque in misura non superiore al disavanzo. L'assunzione di tali oneri, per un importo non superiore al 50 per cento delle spese preventivate, deve comunque avvenire nel rispetto del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente camerale;

b) **Rifusione di quota parte degli oneri**; in tal caso l'intervento prevede l'erogazione di un contributo per la rifusione di quota parte degli oneri indicati nel preventivo dell'iniziativa fornito dal richiedente nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, così come definite dall'articolo 19 del presente regolamento;

c) **Contributi per l'acquisto di attrezzature**, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettiva. La liquidazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario di apposita dichiarazione di responsabilità attestante che il bene sarà utilizzato per le finalità approvate dalla Camera e che non sarà distolto dalle medesime finalità senza il preventivo assenso dell'Ente camerale, pena la restituzione totale o parziale del contributo concesso.

TITOLO IV – Procedure per la concessione di contributi tramite Bando

Articolo 13 - Bando per il finanziamento di proposte di iniziative promozionali

1. Il bando per la raccolta dei progetti relativi ad iniziative promozionali promosse da terzi, è emanato dal Dirigente della competente Area sulla base delle finalità, criteri e procedure definiti dalla Giunta, e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Camera per la durata di almeno 30 giorni, e con ogni altro idoneo mezzo pubblicitario.

2. Il bando contiene gli obiettivi e le priorità dell'azione promozionale individuati dalla Camera conformemente alla propria programmazione annuale e pluriennale, i criteri per la valutazione delle domande e per la formazione dell'eventuale graduatoria, se prevista, la tipologia delle spese ammissibili e la percentuale massima del contributo, la documentazione che deve essere prodotta da chiunque abbia interesse a formulare una proposta. Il bando può indicare inoltre un termine per la presentazione delle domande e quello entro il quale le iniziative devono essere concluse, pena la decadenza del diritto a beneficiare del contributo.

3. Sono considerate validamente pervenute solo le domande consegnate a mano o inviate, a mezzo raccomandata AR, fax o posta elettronica certificata, con data certa entro l'ultimo giorno di scadenza dei termini stabiliti. In caso di invio postale o elettronico fa fede la data di spedizione della raccomandata A.R. o della posta elettronica certificata; in caso di consegna a mano la data di ricezione da parte della Camera di Commercio.

4. Il termine per la presentazione delle domande può essere riaperto, nell'ambito dell'esercizio di competenza, con la pubblicità prevista nei commi precedenti, qualora, dopo aver espletato le procedure di selezione e inserimento in graduatoria dei progetti presentati, non siano state utilizzate tutte le somme all'uopo stanziato o nel caso di rifinanziamento.

Articolo 14 - Ammissibilità delle domande e cause di esclusione delle domande

1. Non sono ammessi a contributo i progetti:

- per iniziative promozionali i cui beneficiari siano i medesimi proponenti, soggetti controllati e collegati ovvero che adottino procedure di selezione dei beneficiari basate sull'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione dei proponenti;

- presentati da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto, salvo successiva regolarizzazione entro i termini previsti dal Bando;

- presentati da soggetti esclusi dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda attuale o in altra precedentemente presentata alla Camera.

Possono, altresì, oggetto di valutazione ai fini della non ammissione ai finanziamenti camerali le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss. modifiche ed integrazioni.

Articolo 15 - Presentazione delle domande

1. I soggetti interessati a proporre proprie iniziative promozionali devono avanzare la domanda nei termini previsti dal bando di cui all'art. 13, secondo le modalità e i termini nello stesso contenute.

2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica interessata o dal rappresentante legale nel caso di enti, società, associazioni, deve contenere:

a) generalità, natura giuridica, sede o residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, regime fiscale del proponente, codice IBAN del conto su cui deve essere liquidato l'eventuale contributo;

b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa, nella quale siano evidenziati i riflessi di interesse generale, temporanei e permanenti per l'economia locale, e siano identificati i beneficiari;

c) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, che deve essere redatto in forma analitica evidenziando tutte le spese e le entrate previste, compresi i contributi di terzi, la quota di autofinanziamento del promotore e i proventi attesi dai beneficiari dell'iniziativa stessa o derivanti dalla vendita di beni e servizi;

d) la tipologia e la misura del finanziamento richiesto alla Camera;

e) disponibilità a fornire, a pena d'esclusione, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendesse necessario acquisire in sede istruttoria sotto pena di inammissibilità della proposta al finanziamento richiesto;

f) impegno del proponente a:

- presentare tempestivamente, su richiesta degli uffici, la documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese nella domanda;

- collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito della iniziativa, rispondendo ai questionari che verranno trasmessi dalla Camera alla conclusione del progetto, dopo l'acquisizione della rendicontazione dei costi sostenuti;

- dare adeguata visibilità al finanziamento camerale secondo le modalità di volta in volta convenute;

- produrre, entro il termine previsto dal bando la documentazione necessaria alla concessione e liquidazione del contributo.

Articolo 16 - Istruttoria sulla domanda

1. Il Dirigente competente provvede od assegna al responsabile del procedimento la responsabilità dell'istruttoria della pratica, rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire

elementi di valutazione di merito.

2. Il responsabile del procedimento pertanto:

- a) verifica l'esattezza dei dati contenuti nella domanda;
- b) richiede per le vie brevi informazioni aggiuntive e documentazione integrativa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Nel caso non venga data risposta o questa non sia completa, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di decadenza;
- c) formula sulla domanda le valutazioni relative alla sua ammissibilità, ai benefici attesi dalla realizzazione delle iniziative e quelle in ordine alla determinazione dell'importo dei contributi spettanti;
- d) sovrintende alla formazione e alla manutenzione dell'archivio informatico delle proposte e dei beneficiari;
- e) garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi;
- f) svolge tutte le funzioni di cui all'articolo della legge n. 241/1990
- g) è incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

3. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento inoltra la pratica al Dirigente per l'adozione del provvedimento.

Articolo 17 - Criteri di valutazione

1. La determinazione dell'entità del finanziamento in ogni caso e la graduazione del contributo in caso di domande concorrenti, viene effettuata con modalità tecniche stabilite dal bando sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

- la qualità della progettazione;
- l'intersectorialità/trasversalità dell'iniziativa
- il grado di collaborazione con altri soggetti;
- il grado di coinvolgimento del proponente nell'iniziativa risultante dalla quota di finanziamento di quest'ultimo
- il grado di coerenza dell'iniziativa con gli indirizzi strategici e la programmazione della Camera;
- il riferirsi la proposta a una iniziativa nuova, in fase di lancio;
- il riferirsi la proposta a una iniziativa innovativa, che, indipendentemente dalla fase di lancio, non registri sovrapposizioni con iniziative analoghe o similari, rivolte allo stesso territorio e/o settore;
- interregionalità degli interventi;
- una adeguata capacità di impatto sull'economia e sul territorio, in relazione agli obiettivi che si desiderano ottenere (giudizio espresso in fase di istruttoria);
- la permanenza di persistenti positivi effetti di lungo periodo sull'economia e sul territorio a seguito dell'attuazione;
- l'esistenza di un ente (comitato) o un soggetto (referee) di garanzia tecnica dell'iniziativa;
- la sussidiarietà rispetto al mercato dei servizi, che non dovrebbe produrre in condizioni di aperta concorrenza e di prezzi liberi un analogo progetto o servizio.

2. Nessuno dei criteri di cui sopra potrà essere, in caso di sua carenza o di valutazione negativa, causa di esclusione di una singola proposta, in quanto tutti concorrono al giudizio di merito qualitativo e quest'ultimo alla definizione quantitativa del finanziamento.

3. L'elenco dei criteri di cui al primo comma può essere annualmente soggetto ad aggiornamenti o a stralci da parte della Giunta.

Articolo 18 – Adozione del provvedimento

1. Il provvedimento camerale deve essere motivato indicando i presupposti giuridici e di fatto della decisione. Pertanto, nelle premesse del provvedimento, devono essere richiamate:

- la domanda, la data, i suoi contenuti;
- l'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e le risultanze;
- l'ammissibilità della domanda in relazione alla sua congruenza rispetto agli obiettivi dell'azione camerale individuati nel programma promozionale annuale quali esplicitati nel bando e alla verificata aderenza ai criteri e alle modalità predeterminate per la concessione dei contributi.

2. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- il soggetto beneficiario;
- la tipologia e l'importo del contributo concesso. In caso di contributo di cui all'art.10 deve specificare la percentuale massima di spesa effettiva cui commisurare il contributo della Camera, che comunque non può superare il 50% delle spese ammissibili preventivate per come disposto nel successivo articolo 19. In caso di intervento della Camera a titolo di assunzione o rifusione di oneri specifici deve essere individuata la spesa, prevista nel piano economico finanziario della proposta di iniziativa promozionale, che verrà sostenuta;
- la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione della documentazione specificata nel successivo articolo 22 con riferimento alla tipologia dell'intervento;
- le modalità convenute per dare visibilità al finanziamento della Camera ed eventuali ulteriori condizioni a cui è subordinata l'erogazione del contributo anche con riferimento all'osservanza della vigente normativa comunitaria.

Articolo 19 - Limite dell'intervento finanziario e spese ammissibili.

1. L'intervento finanziario per l'assunzione o rifusione di oneri diretti non potrà eccedere il 50% degli oneri complessivamente sostenuti.

2. Ogni proponente può imputare sul preventivo globale dell'iniziativa i costi propri – sostenuti per la progettazione e realizzazione dell'iniziativa - fino a un limite massimo del 15% della spesa globale effettivamente sostenuta. Il riconoscimento di tali spese avrà luogo unicamente in caso di gestione economico finanziaria diretta del progetto da parte del proponente e limitatamente alle spese delle risorse umane assunte a qualsiasi titolo e dei materiali acquistati specificatamente per l'iniziativa dallo stesso o da strutture funzionalmente ad esso collegate (partecipate o aventi amministratori/legali rappresentanti in comune).

Costi propri del proponente superiori a questa percentuale non potranno essere ammessi a contributo.

3. Non sono ammesse a finanziamento camerale, qualunque sia la tipologia dell'intervento finanziario, le seguenti spese:

- a) spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali);
- b) spese per eventuale personale dipendente dell'organismo proponente o gestore dell'iniziativa, a meno che non sia stato assunto a tempo determinato specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo o dell'intervento camerale, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente 2° comma;
- c) spese generali di funzionamento e di organizzazione (fitto locali, riscaldamento/condizionamento, telefono, cancelleria, spese postali, gettoni e/o compensi per amministratori, ecc.);
- d) spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda

Articolo 20 - Erogazione e liquidazione dell'intervento finanziario

1. Il Responsabile del procedimento dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, la tipologia, l'importo e le condizioni ed invitando a trasmettere all'ufficio competente, da precisare nella lettera, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la documentazione prevista per la tipologia dell'intervento finanziario dal successivo art.21, salvo che il bando non disponga diversamente.
2. Qualora non sia data risposta, senza giustificato motivo, entro il termine predetto ovvero se la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare ovvero si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 15 giorni.
3. Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, il Responsabile del procedimento, entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare, trasmette la pratica al Dirigente competente, accompagnandola da una proposta per l'adozione del provvedimento di liquidazione che, entro e non oltre i successivi 10 giorni, deve essere inoltrata all'ufficio di ragioneria ai fini dell'emissione del mandato.
4. La mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione, senza giustificato motivo, entro i termini assegnati e richiamati nei precedenti commi, deve intendersi quale rinuncia al finanziamento camerale. In tal caso, il Dirigente competente disporrà la revoca della concessione adottando i conseguenti atti di gestione del budget.

Articolo 21 – Documentazione per la concessione e liquidazione del contributo

Entro il termine previsto dal Bando, deve essere presentata la seguente documentazione:

- dettagliata relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, sottoscritta dal beneficiario e corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche *indicati* i risultati positivi conseguiti e comprovata la visibilità data all'ente camerale per il sostegno all'iniziativa;
- rendiconto analitico delle spese e delle entrate;
- fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati o accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesti l'avvenuto pagamento. Qualora il beneficiario del contributo sia un ente pubblico, è sufficiente la fotocopia dei provvedimenti di liquidazione della spesa, con l'attestazione di conformità agli originali;
- documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali;
- ulteriori documenti indicati nel bando o richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità dell'iniziativa;
- eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

TITOLO IV – ULTERIORI INIZIATIVE PROMOZIONALI

Articolo 22 – Destinazione di risorse finanziarie per ulteriori iniziative promozionali

1. La Giunta delibera il finanziamento di ulteriori iniziative promozionali non previste nel programma annuale di interventi e la cui opportunità discenda dalla loro finalità o natura, secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 3, D.P.R. 02.11.2005, n. 254.
2. Le delibere di riconoscimento degli interventi finanziari a favore di tali iniziative devono

prevedere:

- la natura degli interventi con riferimento alle tipologie di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- l'ammontare delle risorse destinati alle singole iniziative.

Articolo 23– Patrocinio

La concessione del Patrocinio camerale, con l'eventuale messa a disposizione del logo camerale, è disposto dal Presidente in relazione alla tipologia di iniziativa per cui viene richiesto ed alle finalità che intende perseguire.

Articolo 24 – Valutazione dei risultati

La Camera di Commercio attua una costante verifica dei risultati e degli effetti sull'economia locale degli interventi promozionali realizzati o sostenuti, anche avvalendosi di un'apposita Commissione di valutazione composta da soggetti terzi.

Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali

Questo Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 4 del 10 marzo 2003 ed entrerà decorsi 15 giorni dall'affissione all'Albo camerale.